Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 12 - 2018

Verona, 20 dicembre 2018

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI AMBIENTALI- Requisiti minimi categoria 1.....3
ALBO GESTORI AMBIENTALI- Attività di gestione dei centri di raccolta.....3
ALBO GESTORI AMBIENTALI- Nomina del Responsabile Tecnico per la categoria 10.....3
AMBIENTE - Fanghi degli impianti di depurazione utilizzati in agricoltura.....4
RIFIUTI – Piano di emergenza interno impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti.....5
SISTRI – Schema di Decreto Legge contenente l'abolizione del sistema e del contributo dal 1° gennaio 2019.....6
SISTRI – Soppressione, comunicato del Ministero Ambiente, pubblicazione DL 135/2018.....6

NEWS SICUREZZA

SICUREZZA LAVORO – Cantieri, notifica preliminare, modificato l'art. 99 del D.Lgs. 81/08.....9
SICUREZZA LAVORO - Comunicazione all'INAIL RIs/Rasal, modulo RIs Navigazione.....10

NEWS AREA TECNICA

COSMETICI – Aggiornamento normativo. DM 23 novembre 2018.....10
FERTILIZZANTI – Aggiornamento normativa.....12
GIOCATTOLI – Modifiche al limite di migrazione del piombo.....12
MANGIMI – Aggiornamento normativa.....13
PREVENZIONE INCENDI – Regola tecnica attività commerciali, DM 23.11.2018.....13
REACH/CLP - Nuove modalità di notifica per le miscele pericolose (UFI).....13
REACH/CLP - Nuovi requisiti di informazione per le nanoforme delle sostanze chimiche pericolose.....15
SOSTANZE PERICOLOSE - Trasporto merci pericolose - ADR 2019.....16

APPROFONDIMENTI

AMBIENTE – Pubblicazione Arpav "Dall'A-mianto… alla Z-anzara…. Glossario dei rischi ambientali".....17

Sono inoltre disponibili sul nostro sito www.apiverona.it gli atti dei seguenti convegni:

INADEMPIENZE AMBIENTALI IN AZIENDA - Come gestire i controlli e le sanzioni, 05 dicembre 2018

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI AMBIENTALI- Requisiti minimi categoria 1

http://www.apiverona.it/albo-gestori-ambientali-requisiti-minimi-categoria-1/

Fonte www.albonazionalegestoriambientali.it

Resa disponibile dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali la circolare n.153 del 07 dicembre 2018 recante "Applicazione disposizioni previste dalla delibera 8/ALBO/CN del 12.09.2017 riguardante il calcolo dei requisiti minimi per l'iscrizione nella categoria 1, sottocategoria di cui alla Tab. D6".

Il provvedimento fornisce dei chiarimenti sul calcolo della dotazione tecnica quindi dei mezzi per la raccolta/trasporto dei rifiuti urbani.

ALBO GESTORI AMBIENTALI- Attività di gestione dei centri di raccolta

http://www.apiverona.it/albo-gestori-ambientali-attivita-di-gestione-dei-centri-di-raccolta/

Fonte www.albonazionalegestoriambientali.it

Resa disponibile dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali la delibera n.7 del 21 novembre 2018 recante "Modifiche alla deliberazione n. 2 del 20 luglio 2009, recante i criteri ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009."

Il provvedimento fornisce dei chiarimenti in merito alla nomina del Responsabile Tecnico e ai corsi di formazione.

ALBO GESTORI AMBIENTALI- Nomina del Responsabile Tecnico per la categoria 10

http://www.apiverona.it/albo-gestori-ambientali-nomina-del-responsabile-tecnico-per-la-categoria-10/

Fonte www.albonazionalegestoriambientali.it

Resa disponibile dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali la circolare n.152 del 07 dicembre 2018 recante "Chiarimenti riguardanti il Responsabile Tecnico in categoria 10".

Si ricorda che la Categoria 10 dell'Albo "bonifica dei beni contenenti amianto" è suddivisa in

- Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi
- Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

Con tale provvedimento viene precisato che il Responsabile Tecnico nominato per la categoria 10A prima del 16.10.2017 (data di entrata in vigore della nuova disciplina) dovrà sostenere solo la verifica di aggiornamento (e non la verifica iniziale) ma solo quelle di aggiornamento.

Inoltre viene chiarito che per l'iscrizione nella categoria 10B non può essere ritenuta valida l'esperienza maturata nella categoria 10A.

Pertanto in mancanza della specifica esperienza nelle attività di cui alla categoria 10B, il soggetto interessato potrà assumere l'incarico solo per la categoria 10B, classe E.

AMBIENTE - Fanghi degli impianti di depurazione utilizzati in agricoltura

http://www.apiverona.it/ambiente-fanghi-degli-impianti-di-depurazione-utilizzati-in-agricoltura/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19.11.2018 la Legge 16.11.2018 n. 130 recante *«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»*

L'articolo 41 *"Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione"* contiene indicazioni per l'utilizzo in agricoltura dei fanghi provenienti da impianti di depurazione, in attesa di una revisione organica della normativa di settore, in particolare del D.lgs. n. 99/1992.

Il nuovo provvedimento conferma quanto previsto dal D.lgs. n. 99/1992 per quanto riguarda la provenienza dei fanghi, il sistema autorizzativo e i valori massimi di concentrazione stabiliti dall'allegato IB al D.lgs. n. 99/1992 che si riporta:

Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura

	Valore limite (mg/kg SS)
Cadmio	20
Mercurio	10
Nichel	300
Piombo	750
Rame	1.000
Zinco	2.500

Caratteristiche agronomiche e microbiologiche nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura

	Valore limite
Carbonio organico % SS (min.)	20
Fosforo tot. (P) % SS (min.)	0,4
Azoto tot. % SS (min.)	1,5
Salmonelle MPN/g SS (maz.)	10^3

È ammessa l'utilizzazione in deroga alle caratteristiche agronomiche indicate in allegato, per i fanghi provenienti dall'industria agroalimentare.Per i parametri carbonio organico, azoto totale, fosforo totale i valori limite di cui all'articolo 3, comma 3, devono essere considerati quali limiti inferiori di concentrazione.

Il nuovo decreto prevede dei nuovi valori limiti solo per i seguenti parametri:
- idrocarburi (C10-C40) ≤1.000 (mg/kg tal quale),
- sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ≤6 (mg/kg SS),
- PCDD/PCDF + PCB DL ≤25 (ng WHO-TEQ/kg SS),
- PCB ≤0,8 (mg/kg SS),
- Toluene ≤100 (mg/kg SS),
- Selenio ≤10 (mg/kg SS),
- Berillio ≤2 (mg/kg SS),
- Arsenico <20 (mg/kg SS),
- Cromo totale <200 (mg/kg SS)
- Cromo VI <2 (mg/kg SS).

Per i parametri PCDD/PCDF + PCB DL viene richiesto il controllo analitico almeno una volta all'anno.

L'articolo 41 prevede infine che per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008, come specificato nel parere dell'Istituto superiore di sanità protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni.

RIFIUTI – Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti

http://www.apiverona.it/rifiuti-piano-di-emergenza-interno-per-gli-impianti-di-stoccaggio-e-lavorazione-dei-rifiuti/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3.12.2018 la Legge 1 dicembre 2018, n. 132 di conversione, **con modificazioni,** del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 contenente *"Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata."*

Con tale provvedimento, in vigore dal 4 dicembre u.s., *viene stabilito con l'**Art. 26-bis l'obbligo di un Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti.***

In particolare i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorita' locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (entro il 4 marzo 2019).

Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5. Quindi è affidato al prefetto il compito di predisporre i piani di emergenza esterna per gli stessi impianti (entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni da parte dei gestori), nel rispetto delle linee guida che saranno dettate con decreto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Link alla Legge di conversione

SISTRI – Schema di Decreto Legge contenente l'abolizione del sistema e del contributo dal 1° gennaio 2019
http://www.apiverona.it/sistri-schema-di-decreto-legge-contenente-labolizione-del-sistema-e-del-contributo-dal-1-gennaio-2019/

Fonte Governo

Si segnala lo schema del Decreto legge in materia di semplificazioni e di sostegno allo sviluppo reso disponibile il 3 dicembre u.s. per l'esame al Consiglio dei ministri.

Detto schema contiene l'abrogazione a partire dal 1° gennaio 2019 del SISTRI e del relativo contributo. Il SISTRI dovrà essere sostituito con un sistema nuovo di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente.

Fino alla definizione ed alla piena operatività di detto nuovo sistema dovranno essere compilati dai soggetti interessati i documenti cartacei previsti quali formulari, registri e Mud (ferma restando la possibilità delle modalità di trasmissione dei dati ex art.194-bis del D.Lgs. 152/2006).

Nello schema di decreto legge che si allega, al Capo VI all'art. 23 contenente ***Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti*** è previsto quanto segue:
al comma 1
"Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del D.Lgs. 152/2006 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del D.L. 1° luglio 2009 n. 78 e all'articolo 7 del DM 30 marzo 2016 n. 78."
al comma 2
"Dal 1° gennaio 2019 sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15 del D.Lgs. 205/2010
b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9bis secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del DL 101/2013 convertito con L 125/2013
c) l'articolo 14-bis del DL 78/2009 convertito con L 102/2009"
al comma 3
"Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione ed alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente i soggetti di cui articoli 188-bis e 188-ter del D.Lgs. 152/2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del D.Lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010."

SISTRI – Soppressione, comunicato del Ministero Ambiente, pubblicazione DL 135/2018
http://www.apiverona.it/sistri-soppressione-comunicato-del-ministero-ambiente-pubblicazione-dl-1352018/

Fonte http://www.minambiente.it/

Pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente il 12/12/2018 il Comunicato stampa che segue, con il quale viene ufficializzata la soppressione del SISTRI con l'approvazione del DL Semplificazioni.

Infatti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018 il Decreto Legge 14.12.2018 n. 135 recante *"Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione."*

L'art. 6 che si riporta integralmente contiene la soppressione del SISTRI: **dal 1° gennaio 2019 sono abrogati gli obblighi di iscrizione a SISTRI e di versamento del contributo annuale.** Il SISTRI dovrà essere sostituito con un nuovo sistema digitale di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente. Fino alla definizione ed alla piena operatività di detto nuovo sistema le imprese dovranno continuare con gli obblighi previsti di compilazione dei documenti cartacei quali formulari, registri e Mud.

COMUNICATO MINISTERO AMBIENTE DEL 12.12.2018

"*Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti sarà 2.0 e interamente gestito dal Ministero dell'Ambiente*

Roma, 12 dicembre 2018 - Il Sistri, Sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali istituito nel 2010 e mai entrato effettivamente in funzione, sarà definitivamente soppresso a partire dal gennaio del 2019. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri di oggi, attuando così nel Dl Semplificazioni la volontà politica espressa dal Ministro dell'Ambiente Sergio Costa già nei primi giorni del suo insediamento.

"Il Sistri è stato uno dei più grandi sprechi nella gestione dei rifiuti speciali– ha affermato Costa – *un sistema mai entrato effettivamente in funzione, che però ha comportato costi sostenuti dalle imprese coinvolte e dallo Stato che hanno superato i 141 milioni di euro dal 2010 ad oggi".*

Dal 2010 al 2014 sono infatti stati fatturati 290 milioni, di cui quasi 90 pagati effettivamente. Dal 2015 al 2018: fatturati 66 milioni, pagati 51. Attualmente era in corso un affidamento da 260 milioni in 5 anni, che viene quindi sospeso cancellando il Sistri.

"Il Sistri aveva lo scopo, assolutamente condivisibile e anzi necessario, di tracciare l'intero sistema di rifiuti speciali del Paese, ma non è mai stato operativo – ha spiegato Costa - *Nel frattempo le imprese aderenti, quelle con più di 10 addetti, hanno dovuto pagare iscrizioni, adeguamenti tecnologici, aggiornamenti per i mezzi e per il personale e infilarsi in un ginepraio di norme, sanzioni, poi sospese, poi riattivate, quindi nuovamente sospese, esenzioni, eccezioni, nuovi obblighi: insomma un inferno normativo durato otto anni".*

Il sistema, introdotto nel 2010 con un contratto secretato e affidato alla società Selex di Finmeccanica, fino ad oggi non è mai entrato in funzione ma ha nel frattempo comportato costi enormi per le aziende che vi avevano aderito e per lo Stato, subentrante in caso di mancato versamento da parte delle imprese, di conseguenza per tutti i cittadini.

Nel dl Semplificazioni questo sistema viene definitivamente cancellato a partire dal primo gennaio 2019: il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti sarà invece gestito in maniera diretta dal Ministero dell'Ambiente e, fino alla sua piena operatività, i titolari soggetti alla tracciabilità dovranno continuare a usare il medesimo sistema utilizzato ora, quello cartaceo.

"Abbiamo calcolato che attualmente è assicurata la tracciabilità del 65% dei rifiuti speciali – ha dichiarato Costa - *L'obiettivo è arrivare almeno al 90% risparmiando soldi e tempo per le aziende".*
Il nuovo Sistri, gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente, costerà infatti circa 3 milioni di euro l'anno. Si deve entrare in una sorta di Sistri 2.0 – ha concluso Costa - *che digitalizzi l'intera tracciabilità dei rifiuti e i documenti fiscali, superando in tal modo il doppio binario cartaceo/digitale e il registro di carico e scarico".*

Art. 6 del D.L. 135 del 14 dicembre 2018
Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti

1. Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 *-ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14 *-bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78.

2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2 *-bis* , 2 *-ter* e 2 *-quater* , 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3 *-bis* , 4, 5, 7, 8, 9, 9 *-bis* , secondo periodo, 10, 11, 12 *-bis* , 12 *-ter* , 12 *-quater* e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;
c) l'articolo 14 *-bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. I contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188 *-bis* e 188 *-ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194 *-bis* , del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

SICUREZZA LAVORO – Cantieri, notifica preliminare, modificato l'art. 99 del D.Lgs. 81/08

http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-cantieri-notifica-preliminare-modificato-lart-99-del-d-lgs-8108-2/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3.12.2018 la Legge 1 dicembre 2018, n. 132 di conversione, **con modificazioni,** del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 contenente *"Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata."*

Con tale provvedimento, in vigore dal 4 dicembre u.s., all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, le parole: "nonchè al prefetto" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto.

L'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 è quindi modificato come segue:
Art. 99 (Notifica preliminare)
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonche', ***limitatamente ai lavori pubblici***, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Si ricorda che tale notifica **per la Prefettura di Verona può essere inviata anche via PEC all'indirizzo protocollo.prefvr@pec.interno.it**

ALLEGATO XII - CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE di cui all'articolo 99
1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i),
cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i),
cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).

SICUREZZA LAVORO - Comunicazione all'INAIL del Rls/Rasal, il modulo Rls Navigazione
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-comunicazione-allinail-del-rlsrasal-il-modulo-rls-navigazione/

Fonte www.inail.it

È stato pubblicato sul portale dell'INAIL nella sezione *Atti e documenti >Moduli e modelli >Prevenzione > Comunicazione nominativi rappresentanti per la sicurezza*, il modulo per la comunicazione del Rappresentante dei lavoratori per sicurezza/Rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro specifico per il settore della navigazione marittima (Mod. Rls Navigazione).

Tale obbligo è previsto dall'art. 18 comma 1, lettera aa), del D.lgs.81/2008 e art. 16 del D.lgs. 271/1999.

Nella stessa sezione è presente il modulo per la comunicazione del RLS negli altri settori.

NEWS AREA TECNICA

COSMETICI – Aggiornamento normativo. DM 23 novembre 2018
http://www.apiverona.it/cosmetici-aggiornamento-normativo-dm-23-novembre-2018/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2018 n 273 il DM del Ministero Salute 27 settembre 2018 recante "*Procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione, nonché degli adempimenti e delle comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell'ambito dell'attività di vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.*"

Con l'articolo 3 sono stabilite le modalità per l'indicazione delle informazioni obbligatorie per i prodotti non preconfezionati, o di quelli confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata. Con l'articolo 3, comma 1, del DM in esame viene stabilito che le informazioni relative all'etichettatura obbligatoria prevista per detti prodotti, devono essere riportate in lingua italiana, pena sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 4.000.

In particolare, oltre alle informazioni quali il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona responsabile, il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico, l'elenco degli ingredienti, **devono essere riportate in in lingua italiana,** le informazioni relative al contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume, fatta eccezione per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 g o a 5 ml, i campioni gratuiti e le monodosi.

Per quanto riguarda gli imballaggi preconfezionati, che vengono solitamente commercializzati per insieme di pezzi e per i quali l'indicazione del peso o del volume non ha alcun rilievo, viene previsto che il contenuto può non essere indicato, purché sull'imballaggio venga menzionato il numero di pezzi. Questa indicazione non è necessaria qualora il numero di pezzi sia facile da determinare dall'esterno o qualora il prodotto venga solitamente commercializzato solo ad unità.

Inoltre devono essere riportate in lingua italiana le informazioni relative alla data fino alla quale il prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate, continua a svolgere la sua funzione iniziale e, in particolare, è sicuro per la salute umana se utilizzato in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili («data di durata minima»). La data stessa oppure le indicazioni relative alla sua localizzazione sull'imballaggio sono precedute dal simbolo:

oppure dalla dicitura: "Usare preferibilmente entro". La data di durata minima deve essere indicata in modo chiaro e deve essere composta, nell'ordine, del mese e dell'anno oppure del giorno, del mese e dell'anno. Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata.

L'indicazione della data di durata minima non è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti deve essere riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro e può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione è indicata, tranne nei casi in cui il concetto di conservazione dopo l'apertura non è rilevante, tramite il simbolo:

seguito dal periodo (espresso in mesi e/o anni).

Infine le informazioni relative alle precauzioni particolari per l'impiego, nonché le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale; alla funzione del prodotto cosmetico, salvo nel caso in cui risulta dalla sua presentazione; alle precauzioni particolari per l'impiego e l'elenco degli ingredienti, nel caso in cui sia impossibile, dal punto di vista pratico, indicarle sull'etichetta. Dette informazioni devono essere riportate su un foglio, o su un'etichetta, o su una fascetta o su un cartellino che deve essere allegato o fissato al prodotto cosmetico e, nel caso in cui ciò non sia possibile, le precauzioni particolari per l'impiego devono essere riportate sul recipiente o sull'imballaggio e l'elenco degli ingredienti devono essere indicate sull'imballaggio. Dette informazioni possono essere riportate in forma abbreviata oppure con il simbolo:

Da ultime le informazioni relative ad un avviso collocato in prossimità del contenitore nel quale il prodotto cosmetico è esposto per la vendita, nel caso del sapone e delle perle da bagno, nonché di altri prodotti piccoli, ove sia praticamente impossibile far figurare l'elenco degli ingredienti su un'etichetta, o su una fascetta, o su un cartellino, o su un foglio di istruzioni allegato; le informazioni previste specificatamente per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata.

Qualora le indicazioni di cui sopra sono apposte in più lingue, le medesime devono essere riportate anche in lingua italiana, fedeli nel contenuto al testo originale e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue. Sono ammesse espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

Con gli articoli 6 e 7 vengono fissate le procedure del controllo del mercato interno dei cosmetici e le modalità per l'effettuazione delle verifiche ispettive, dei controlli e dei campionamenti di detti prodotti.

Con gli articoli 8, 9 e 11 **viene stabilito l'obbligo per le imprese del settore cosmetico in esercizio alla data del 23 dicembre 2018, di inviare entro il 23 giugno 2019 apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Ministero e alla Regione competente** per territorio. Il mancato adempimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 6.000.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni, si intende per:

- prodotto cosmetico, qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei;
- produzione di prodotti cosmetici, l'effettuazione di una o più fasi di fabbricazione del prodotto cosmetico, quale la preparazione del semilavorato, la preparazione della miscela finale, la ripartizione nel recipiente finale, il confezionamento nell'imballaggio secondario e l'etichettatura;
- messa a disposizione sul mercato, la fornitura di un prodotto cosmetico per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

Sono soggetti alle disposizioni previste dal Decreto in questione, coloro che effettuano:

- la produzione in proprio o per conto terzi di prodotti cosmetici, ivi inclusa la produzione estemporanea e di piccoli volumi per la messa a disposizione sul mercato del prodotto;
- le fasi di lavorazione, trasformazione e ripartizione nel recipiente finale di semilavorati importati da Paesi terzi, finalizzate alla produzione di prodotti cosmetici.

FERTILIZZANTI – Aggiornamento normativa

http://www.apiverona.it/fertilizzanti-aggiornamento-normativa/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2018 il DM del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 5 ottobre 2018 recante "Aggiornamento degli allegati 1, 7, 8 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88".

Con tale decreto, in vigore dal giorno 11 dicembre u.s., viene aggiornata la normativa nazionale che ha previsto il riordino e la revisione della disciplina dei fertilizzanti. In particolare vengono modifiche le disposizioni relative al metodo di preparazione della sostanza pellicino integrato che può essere utilizzata nei concimi organici azotati e sono introdotte normative per l'uso in detti prodotti degli aminoacidi e dei peptidi solidi e fluidi.

GIOCATTOLI – Modifiche al limite di migrazione del piombo

http://www.apiverona.it/giocattoli-modifiche-al-limite-di-migrazione-del-piombo/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2018 il DM Ministero Sviluppo Economico 2 novembre 2018 recante "*Modifica dell'allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione della direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio che modifica l'allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico, per quanto riguarda il piombo.*"

Con tale provvedimento viene modificata la normativa che regolamenta la sicurezza dei giocattoli, abbassando il limite di migrazione del piombo nei giocattoli e nei materiali per giocattoli secchi, liquidi o colloso e rimovibili mediante raschiatura.

In particolare il nuovo limite di migrazione per il piombo non deve essere superiore a:

- 2,0 mg/kg di materiale per il giocattolo secco, fragile in polvere o flessibile;
- 0,5 mg/kg di materiale per il giocattolo liquido o colloso;
- 23 mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura.

MANGIMI – Aggiornamento normativa
http://www.apiverona.it/mangimi-aggiornamento-normativa-5/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 310 serie L del 6 dicembre 2018 il regolamento UE del 5 dicembre 2018 n. 1903 che rettifica gli allegati IV, VI e VII del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi e gli allegati II, IV, V e VI di detto regolamento di alcune versioni linguistiche

Con tale provvedimento viene effettuate delle correzioni alla normativa comunitaria che regolamenta l'immissione sul mercato e l'uso dei mangimi, a fronte di errori riportati nel testo di precedenti normative.

PREVENZIONE INCENDI – Regola tecnica attività commerciali, DM 23.11.2018
http://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-regola-tecnica-attivita-commerciali-dm-23-11-2018/

Fonte www.vigilfuoco.it

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018 il DM Ministero Interno 23 novembre 2018 recante *"Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015"*.

Con tale provvedimento viene approvata la regola tecnica verticale che reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 m^2 comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti e viene aggiornato il Codice di prevenzione incendi DM 03.08.2015.

REACH/CLP - Nuove modalità di notifica per le miscele pericolose (UFI)
http://www.apiverona.it/reachclp-nuove-modalita-di-notifica-per-le-miscele-pericolose-ufi/

Il 22 marzo 2017 è stato pubblicato il Reg. (UE) 2017/542 che modifica il Reg.(UE) 1272/2008 (CLP) e ne costituisce l'Allegato VIII. Questo allegato introduce in Europa un'importantissima novità in termini di notifica delle miscele pericolose in quanto sancisce l'attività di armonizzazione delle informazioni da comunicare agli Organismi Competenti ai sensi dell'Articolo 45 del CLP.

Attualmente ogni Stato membro europeo possiede il proprio sistema di notifica in materia di comunicazione di informazioni ai centri antiveleni: le differenze riguardano sia le modalità operative con cui tale notifica avviene, sia le informazioni che vengono richieste ai fornitori di miscele.
Ad esempio in Italia tale notifica deve essere effettuata elettronicamente attraverso il portale dell'Istituto Superiore di Sanità; in Germania la notifica si effettua tramite l'invio di un file in formato "XML" al Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). La notifica in Austria invece prevede semplicemente l'invio della scheda dati di sicurezza del prodotto via mail all'Organismo designato.
Tale disomogeneità ha fatto emergere spesso incoerenze nelle informazioni trasmesse al personale medico in caso di avvelenamenti causati da una medesima miscela.

L'articolo 45. 4 del Regolamento CLP prevedeva già, all'epoca della sua pubblicazione nel 2008, che la Commissione Europea entro il 20 gennaio 2012 avrebbe effettuato una valutazione al fine di stabilire come armonizzare il sistema di notifica e pubblicare eventualmente un allegato aggiuntivo al Regolamento CLP.

Con la pubblicazione dell'Allegato VIII del Regolamento CLP la Commissione ha fatto un lavoro molto importante per rendere agevole l'attività di notifica alle aziende, che attualmente devono far fronte a notevoli differenze/ difficoltà a seconda dei paesi di immissione sul mercato; inoltre per semplificare la gestione delle informazioni ai Centri Antiveleni che avranno la possibilità di identificare le miscele in maniera più rapida e univoca e rispondere più efficacemente alle emergenze mediche.

Numerose e complesse sono le novità introdotte dall'allegato VIII del Reg. CLP che le aziende devono tener presente. Tra queste elenchiamo le più rilevanti:

- la notifica deve essere effettuata **prima** dell'immissione sul mercato della miscela;
- sarà necessario assegnare a ciascuna formulazione uno specifico codice, l'UFI (Identificatore Unico di Formula) che deve essere **inserito in etichettatura** e in scheda dati di sicurezza;
- sarà possibile notificare tali informazioni utilizzando un sistema centralizzato messo a disposizione da ECHA in tutte le lingue dell'Unione.

Per consentire a tutte le aziende di uniformarsi alle nuove disposizioni, l'Allegato VIII prevede dei periodi transitori dipendentemente dall'utilizzo finale delle miscele.
In particolare gli obblighi sopra descritti decorrono dal:

- **1° gennaio 2020 per prodotti destinati al consumo;**
- **1° gennaio 2021 per prodotti destinati all'uso professionale;**
- **1° gennaio 2024 per prodotti destinati all'uso industriale.**

Per le miscele che sono già state notificate secondo i singoli regimi nazionali il Regolamento consente alle aziende di adeguarsi entro il 2025: ciò significa che entro tale data tutte le miscele che rientrano nel campo di applicazione dell'Art 45 del Regolamento CLP dovranno essere notificate secondo la nuova modalità.
Se le stesse miscele di cui sopra dovessero però subire cambiamenti prima del 2025 (per es. per variazioni di composizione chimica) queste devono essere ri-notificate secondo le scadenze previste dell'Allegato VIII.

L'UFI è il nuovo codice che identifica le miscele pericolose.

L'allegato VIII ha dato vita all'armonizzazione delle informazioni da comunicare agli Organismi Competenti al momento della notifica delle miscele.
Tra queste informazioni che dovranno essere comunicate, una delle più importanti è il codice **UFI** (***Unique Formula Identifier* – Identificatore unico di formula**), il quale avrà forti impatti anche sulle etichettature e sulle schede dati di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato.

Il codice UFI è un codice che aiuterà i Centri Antiveleni ad identificare le miscele in maniera rapida e univoca. La Commissione, a causa delle problematiche riscontrate dai Centri Antiveleni nell'identificare la fonte dell'intossicazione (nome commerciale del prodotto, composizione, ecc) obbligherà le aziende ad apporre in etichetta di ogni prodotto chimico pericoloso un numero di identificazione univoco.

Questo numero di identificazione, detto anche UFI, è un codice alfanumerico di 16 caratteri separati da un trattino in gruppi di 4, come riportiamo nel seguente esempio:
A300-N06Y-N00U-G73S.

La sua composizione ha un significato ben preciso, infatti in questo codice verranno forniti in maniera univoca le tre informazioni più importanti che i Centri Antiveleni richiedono in caso di consulenza tossicologica:

- nome commerciale del prodotto;
- composizione;
- fornitore del prodotto.

Il codice UFI deve essere generato prima di effettuare la notifica in quanto è una informazione obbligatoria da comunicare. Va obbligatoriamente inserito sull'etichetta di ogni miscela pericolosa, preceduto dall'acronimo "UFI" scritto in lettere maiuscole insieme alle altre informazioni supplementari previste dal Regolamento CLP. Nel caso di miscele pericolose solamente destinate all' uso industriale, l'UFI può essere indicato solamente nella scheda di dati di sicurezza. Inoltre deve essere chiaramente visibile, leggibile e indelebile;va rigenerato in caso di alcuni cambiamenti di composizione della formula della miscela. Infine deve essere inserito in sezione 2.2 della scheda dati di sicurezza della miscela insieme agli altri elementi di etichettatura.
E' consigliato, ma non obbligatorio, assegnare un UFI anche per le miscele non classificate pericolose o classificate pericolose solamente per pericoli ambientali.

Le aziende che devono generare i codici UFI dovranno utilizzare lo strumento messo a disposizione dall'Agenzia Europea della Chimica. Esso è disponibile in tutte le lingue dell'Unione e lo si può trovare cliccando qui.
Generare il codice UFI è molto semplice: basta infatti fornire la partita IVA (*VAT number*) e il codice identificativo aziendale associato alla miscela.
Tale codice aziendale può essere **solamente** un numero da 0 a 268435455.
Codici alfanumerici, codici costituiti solamente da lettere, codici con simboli (ad esempio \ - / ecc), che molto spesso sono utilizzati dalle aziende come codici interni, non sono accettati dal sistema.
Le aziende sono invitate dall'ECHA già da ora a mappare i loro formulati e ad assegnare a ciascun codice interno un numero compreso tra 0 e 268435455.

Per generare e gestire i codici UFI le aziende possono utilizzare differenti strategie.
E' necessario, tuttavia tenere sempre presente che ciascun codice UFI deve essere associato univocamente a una composizione chimica.
Gli approcci possibili sono i seguenti:
1. Approccio miscela- centrico
2. Approccio prodotto-centrico
3. Approccio per mercato di destinazione
4. Approccio per gruppi di lingue

REACH/CLP - Nuovi requisiti di informazione per le nanoforme delle sostanze chimiche pericolose

http://www.apiverona.it/reachclp-nuovi-requisiti-di-informazione-per-le-nanoforme-delle-sostanze-chimiche-pericolose/

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Unione europea del 4.12.2018 serie L n. 308/1 il Regolamento (UE) 2018/1881 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli allegati I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII per ricomprendervi le nanoforme delle sostanze.

Con tale provvedimento la Commissione Europea ha approvato una modifica dei requisiti di informazione che le aziende devono fornire relativamente ai nanomateriali. Le nuove informazioni consentiranno sia alle aziende che alle autorità competenti di valutare sistematicamente le proprietà di pericolo dei nanomateriali, gli usi e i rischi che potrebbero comportare per la nostra salute e l'ambiente. Inoltre sarà possibile individuare la necessità di ulteriori misure di gestione del rischio.

Le nuove regole entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2020.

Link all'Helpdesk Reach http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/8-notizie/107-nuovi-requisiti-di-informazione-per-i-nanomateriali

SOSTANZE PERICOLOSE - Trasporto merci pericolose - ADR 2019

http://www.apiverona.it/sostanze-pericolose-trasporto-merci-pericolose-adr-2019/

Come di consueto, il prossimo 1° gennaio 2019 è prevista la modifica dell'accordo Europeo relativo al trasporto di merci pericolose su strada ovvero entrerà in vigore la nuova edizione A.D.R. (A.D.R. 2019).

Di seguito le principali novità che entreranno formalmente in vigore dal 1° gennaio 2019 (con il consueto periodo transitorio di 6 mesi - fino al 30 giugno 2019 - in cui le disposizioni dell'ADR 2019 potranno essere applicate su base volontaria).

Estensione dell'obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti (il cosiddetto "consulente ADR")

Come è noto, tutte le aziende che eseguono operazioni di carico, riempimento, scarico, imballaggio e/o trasporto di merci pericolose devono nominare un consulente per la sicurezza dei trasporti (consulente ADR), come previsto dal cap. 1.8.3.1 dell'ADR.

Con l'ADR 2019 si estende tale obbligo anche alle aziende che eseguono esclusivamente *spedizione* di merci pericolose (e che quindi si identificano esclusivamente come *mittenti*).

Benché spesso lo speditore possa anche eseguire operazioni di carico, scarico e/o imballaggio di merci pericolose (e quindi ricada già nell'obbligo di nomina del consulente ADR secondo i requisiti ante-ADR 2019), tale novità è particolarmente rilevante perché "centralizza", per così dire, la figura dello *speditore*. Esso già possiede in capo a sé obblighi critici ai sensi dell'ADR (primo fra tutti l'obbligo di classificazione) e si trova dunque nella condizione di essere parificato alle altre figure che già in precedenza dovevano nominare il consulente ADR; pertanto tutte le aziende che agiscono esclusivamente come mittenti e che hanno sub-appaltato le operazioni carico, scarico, imballaggio e riempimento dovranno attivarsi per nominare i propri consulenti ADR.

L'ADR 2019, con la misura transitoria di cui al cap. 1.6.1.44, prevede comunque un periodo transitorio per tutti gli speditori che con l'ADR 2017 non rientravano nell'obbligo di nomina del consulente ADR: avranno tempo fino al 31 dicembre 2022 per conformarsi a questa prescrizione.

Modifiche per l'esenzione per unità di trasporto ai sensi del cap. 1.1.3.6

Con l'ADR 2019 sono stati meglio esplicitati alcuni aspetti della gestione dell'esenzione per unità di trasporto (cap. 1.1.3.6 dell'ADR), tra cui:

- la quantità totale massima per ogni categoria di trasporto, circa la quale si specifica che deve corrispondere al valore calcolato di 1000;
- il calcolo della quantità massima totale per unità di trasporto per gli oggetti, che deve essere riferita alla massa lorda in kg degli stessi, senza gli imballaggi.

Nella tabella del cap. 1.1.3.6.3 sono stati poi introdotti i nuovi numeri ONU per le merci di categoria di trasporto 4.

In riferimento all'esenzione della nomina del consulente ADR per le aziende che eseguono sempre trasporti secondo l'esenzione per unità di trasporto, il testo del cap. 1.8.3.2 è stato modificato come segue:

Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:

a) le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, ~~inferiori~~ non superiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 (…)

Da ultimo è stata anche modificata la Nota 1 del cap. 5.4.1 dell'ADR relativa alle informazioni da inserire nel DDT nel caso in cui si effettui in trasporto in esenzione per unità di trasporto, imponendo di riportare anche il "valore calcolato" delle merci pericolose per ogni categoria di trasporto.

“Nuova” gestione dei macchinari o dispositivi contenenti merci pericolose
L’ADR 2019 apporta modifiche più che altro formali al numero UN 3363 MERCI PERICOLOSE CONTENUTE IN MACCHINARI o APPARATI. Viene infatti eleminata l’esenzione generale di cui al cap. 1.1.3.1, lettera b) che esentava le merci pericolose contenute in macchinari o dispositivi a patto di prendere adatti provvedimenti per impedire ogni fuoriuscita. Tuttavia tale esenzione è stata ripresa all’interno della nuova disposizione speciale 672 applicabile al numero UN 3363 subordinandola ad alcune condizioni di imballaggio sicuro del macchinario/apparato o di protezione delle merci pericolose in esso contenute.
In aggiunta a ciò sono state introdotte nuove rubriche per gli “articoli contenenti merci pericolose” (una per ogni classe), istituendo *ex novo* i numeri ONU dal 3537 al 3548.
Per la gestione di tali merci è stato aggiunto il capitolo 2.1.5 “Classificazione degli oggetti come oggetti che contengono merci pericolose, n.a.s.”.
Con “articolo” si intende un macchinario, un apparato o un altro dispositivo contenente una o più merci pericolose (o loro residui) che sono elementi integranti dell’articolo, necessari per il suo funzionamento e che non possono essere rimossi per il loro trasporto (cap. 2.1.5.1). Tali articoli possono essere classificati sotto la rubrica delle merci che contengono oppure secondo i nuovi numeri UN da 3537 a 3548 (a seconda della classe a cui appartengono le merci pericolose contenute). Per tali materie è stata creata la nuova istruzione di imballaggio P006, che fornisce le disposizioni applicabili per l’imballaggio di tali merci.

Nuovo metodo di classificazione per le merci corrosive (classe 8)
Viene introdotto il cap. 2.2.8.1.6 che descrive i *Metodi alternativi per l'assegnazione del gruppo di immballaggio alle miscele - Approccio graduale*. Fermi restando i criteri che assegnano priorità ai dati esistenti sull’uomo o sugli animali per la classificazione delle miscele corrosive (dati dal cap. 2.2.8.1.5), viene introdotto un approccio graduale che consente di classificare le miscele in classe 8 in perfetta analogia con l’approccio previsto dal Reg. (CE) 1272/2008 (CLP).
L’approccio consiste infatti nell’applicazione per tappe successive dei seguenti metodi:

1. classificazione sulla base dei dati sperimentali disponibili sulla miscela in quanto tale (criteri del cap. 2.2.8.1.5);
2. classificazione applicando i principi ponte (cap. 2.2.8.1.6.2), qualora esistano dati sufficienti su miscele simili per stimare la corrosione cutanea;
3. classificazione mediante un metodo di calcolo (cap. 2.2.8.1.6.3) qualora siano disponibili dati sulla corrosione di tutti i componenti della miscela.

In particolare è quest’ultimo punto a costituire la novità più importante: per la prima volta viene formalizzato un metodo di calcolo (purtroppo non perfettamente corrispondente a quello previsto dal Reg. (CE) 1272/2008 - CLP per la classificazione dei prodotti corrosivi per la pelle) che consente di assegnare il gruppo di imballaggio alle miscele corrosive in funzione di limiti di concentrazione generici e specifici applicati ai singoli componenti di cui si conosca l’esatta classificazione.

APPROFONDIMENTI

AMBIENTE – Pubblicazione Arpav “Dall'A-mianto… alla Z-anzara…. Glossario dei rischi ambientali”
http://www.apiverona.it/ambiente-pubblicazione-arpav-dalla-mianto-alla-z-anzara-glossario-dei-rischi-ambientali/

Fonte http://www.arpa.veneto.it/

Resa disponibile dall'Arpav Agenzia Regioanle per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto una pubblicazione dal titolo “Dall'a-mianto… alla Z-anzara…. Glossario dei rischi ambientali”

La pubblicazione - a cura di Area ricerca e informazione servizio comunicazione ed educazione ambientale - affronta l'importante tema delle interconnessioni tra l'ambiente in cui viviamo e i fattori di rischio per la salute fornendo un quadro complessivo delle relazioni che legano la presenza dei contaminanti nell'aria nell'acqua nel suolo negli alimenti e la salute dell'uomo.

Realizzata sotto forma di glossario la pubblicazione contiene le definizioni di 229 termini comunemente utilizzati in campo ambientale e 45 schede di approfondimento dei principali rischi per la salute per l'uomo e per l'ambiente

La pubblicazione è costituita da tre parti:

Parte prima - Indice delle voci e Definizioni
E' costituito da un elenco in ordine alfabetico di 229 termini comunemente utilizzati in campo ambientale:
• per 128 di questi, visualizzati con un carattere corsivo di colore blu, viene data una breve *definizione* con parole semplici e comprensibili. E' spesso presente anche un rinvio ad altre voci, connesse all'argomento in definizione;
• per 56 termini viene dato solo il *rinvio* ad altra voce: essi sono visualizzati con un carattere normale di colore nero;
• per 45 termini, infine, si rinvia ad una vera e propria *scheda di approfondimento* riportata nella seconda parte del testo. Questi termini sono visualizzati con carattere normale grassetto di colore rosso.

Parte seconda - Schede di approfondimento
Sono riportate le 45 schede di approfondimento per altrettanti aspetti ambientali in grado di determinare rischi per la salute e per l'ambiente. Le schede si riferiscono ad argomenti ritenuti particolarmente rilevanti dalla comunità scientifica internazionale o su cui si è recentemente focalizzata l'attenzione dei media e dei cittadini.
Le schede di approfondimento contengono le seguenti informazioni:
• *cos'è* è riportata una descrizione generale del tema ambientale considerato
• *dove si trova* viene indicata la presenza del tema considerato nelle varie matrici ambientali (aria, acqua, suolo, alimenti)
• *quale rischio comporta* sono riportati i rischi per l'ambiente e la salute umana che il tema in oggetto può determinare
• *come si rileva* si descrivono brevemente le modalità di rilevamento
• *cosa dice la legge* è riportato il quadro normativo di riferimento
• *chi controlla* sono indicati gli enti a cui spetta il controllo e il monitoraggio dello specifico tema ambientale
• *prevenzione* sono riportate alcune soluzioni per prevenire il rischio
• *per saperne di più* sono indicati alcuni riferimenti per ulteriori approfondimenti

Alcune schede sono corredate da tabelle riassuntive, grafici e fotografie.
Sia nel testo delle definizioni (parte prima) che in quello delle schede (parte seconda) le parole evidenziate in corsivo si riferiscono a termini per i quali è riportata la definizione nella prima parte. I termini in grassetto indicano invece che per tali voci è consultabile la scheda di approfondimento.

Parte terza - Appendice
Sono inseriti in questa parte:
- un elenco esplicativo delle sigle e degli acronimi citati nel testo con riferimento ai composti e alle sostanze, alle unità di misura, agli enti e ad altre sigle;
- i riferimenti postali e telefonici delle strutture dell'ARPAV citate nel testo per consentire facilmente approfondimenti, richieste di informazioni e chiarimenti sulle varie tematiche ambientali considerate;
- una bibliografia essenziale di testi e siti internet che sono risultati di grande supporto alla realizzazione di questa pubblicazione.

Scarica la pubblicazione